



COMUNE DI MIRANO

Provincia di Venezia

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA
SUL TERRITORIO COMUNALE

Approvato con delibera del Sub Commissario (assunta con i poteri del C.C.)
n. 16 del 30.9.2011

CAPO I : PRINCIPI GENERALI.....	3
Art. 1 - Oggetto e norme di riferimento	3
Art. 2 - Principi Generali	3
Art. 3 - Definizioni.....	4
Art. 4 - Finalità.....	5
CAPO II : MODALITA' DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	7
Art. 5 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali	7
Art. 6 - Titolare - Responsabile - Incaricati del trattamento.	8
Art. 7 - Notificazione	9
Art. 8 - Informativa	9
Art. 9 - Diritti degli interessati	10
Art. 10 - Sicurezza dei dati	11
Art. 11 - Cessazione del trattamento dei dati.....	11
Art. 12 - Limiti all'utilizzabilità di dati personali.....	12
Art. 13 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali	12
Art. 14 - Comunicazione.....	12
Art. 15 - Tutela.....	12
CAPO III : NORME TRANSITORIE.....	13
Art. 16 - Provvedimenti attuativi.	13
Art. 17 - Disposizioni finali.	13
Art. 18 - Modifiche regolamentari	13
Art. 19 Entrata in vigore	13

CAPO I : PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e norme di riferimento

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza cittadina, gestito e impiegato nel territorio del Comune di Mirano e collegato alla centrale operativa del Comando di Polizia Locale.
2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al Provvedimento Garante Privacy in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010.
3. Vengono osservati i principi contenuti nel provvedimento generale del 29 aprile 2004 da parte del Garante e nelle circolari del Capo della Polizia nr. 558/A/421.2/70/456 del febbraio 2005 e nr.558/A/421.2/70/195960 del 6 agosto 2010.

Art. 2 - Principi Generali

1. Il Regolamento è finalizzato a garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale, in attuazione e nei limiti di quanto stabilito dal *Codice in materia di protezione dei dati personali*, e dal *Provvedimento in materia di videosorveglianza* sopra indicati. Il trattamento dei dati personali nell'ambito dell'attività di videosorveglianza deve essere effettuato nel rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità contenuti nelle disposizioni emanate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, così definiti:
 - a) **Principio di liceità.** Consente la raccolta e l'uso delle immagini qualora esse siano necessarie per adempiere ad obblighi di legge o siano effettuate per tutelare un legittimo interesse. La videosorveglianza è consentita, senza necessità di alcun consenso, qualora essa sia effettuata nell'intento di perseguire fini di tutela delle persone e dei beni rispetto a possibili aggressioni, furti e rapine, atti di vandalismo, prevenzione di incendi, sicurezza del lavoro.
 - b) **Principio di necessità.** Prevede che i sistemi informativi e i programmi informatici vengano configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali/identificativi, consentendone l'impiego anonimo e solo in caso di effettiva necessità. Pertanto va

escluso ogni uso superfluo, nonché evitati eccessi e ridondanze nei sistemi di videosorveglianza; inoltre, qualora non sia necessario individuare le persone (ad. es. monitoraggi del traffico), i sistemi debbono essere configurati, già in origine, in modo da poter impiegare solo i dati anonimi, con riprese d'insieme che impediscono qualsiasi ingrandimento di immagini ed il software dei sistemi deve preventivamente essere configurato per cancellare periodicamente e autonomamente i dati registrati.

- c) **Principio di proporzionalità.** La raccolta e l'uso delle immagini deve essere proporzionale agli scopi perseguiti. Secondo il principio di proporzionalità, che si intreccia strettamente con quello di necessità ed è quello di più complessa applicazione, lo stesso, pur consentendo margini di libertà nella valutazione da parte del titolare del trattamento, non comporta però scelte del tutto discrezionali e insindacabili. Va in generale evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli o per le quali non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza devono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili (come controlli da parte di addetti e sistemi di allarme). Nell'uso delle apparecchiature volte a riprendere, per i legittimi interessi indicati, aree esterne ed edifici il trattamento deve essere effettuato con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area effettivamente da proteggere.
- d) **Principio di finalità.** Prevede che gli scopi perseguiti debbano essere determinati, espliciti e legittimi (art. 11 comma 1 lett. b del Codice). E' consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici, spazi aperti o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

Art. 3 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) “**banca dati**”, il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;

- b) “**trattamento**”, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l’ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, l’eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c) “**dato personale**”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l’impianto di videosorveglianza;
- d) “**titolare**”, l’Ente Comune di Mirano, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) “**responsabile**”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) “**incaricati**”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- g) “**interessato**”, la persona fisica, la persona giuridica, l’Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- h) “**comunicazione**”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) “**diffusione**”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- l) “**dato anonimo**”, il dato che in origine a seguito di inquadatura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- m) “**blocco**”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 4 - Finalità

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l’attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano, gestito dal Comune di Mirano - Corpo di Polizia Locale e collegato alla centrale operativa della stessa Polizia Locale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo e il

- programma informatico sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
2. Le finalità che il Comune intende perseguire con il progetto di videosorveglianza nello svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione Comunale previste dalla legge, dallo Statuto Comunale e dai regolamenti comunali vigenti, sono le seguenti:
 - a) prevenzione degli eventuali atti di vandalismo e/o danneggiamento del patrimonio comunale, previa verifica dell'inefficacia o inattuabilità di altre misure;
 - b) monitoraggio e controllo del traffico in tempo reale per prevenire situazioni di pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale, con conseguente più razionale e pronto impiego delle risorse umane;
 - c) tutela della sicurezza urbana;
 - d) tutela di coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate;
 - e) rilevazione degli accessi dei veicoli alle zone a traffico limitato all'uopo costituite, per finalità di prevenzione e vigilanza, anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal vigente Codice della Strada (sistema automatizzato di rilevazione accesso veicoli al centro storico ZTL);
 - f) attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose, nonché monitoraggio del rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente.
 3. L'impianto è destinato anche all'osservazione diretta da remoto (gli apparati consentono di osservare una determinata area quando, in presenza di particolari eventi, se ne ravvisi l'esigenza). Il sistema effettua una vera e propria attività di vigilanza su persone e beni, sostituendo, in tutto o in parte, la presenza umana sul posto. La disponibilità tempestiva di immagini presso la centrale operativa della Polizia Locale costituisce inoltre uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione della Polizia Locale per l'eventuale invio di personale o di altre Forze di Polizia;
 4. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività

lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione Comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

5. Le immagini non potranno essere utilizzate per l'irrogazione di sanzioni per infrazioni al Codice della Strada, ma esclusivamente per l'eventuale invio da parte delle Centrali Operative di personale con qualifica di organo di polizia stradale per le contestazioni ai sensi del Codice della Strada.

CAPO II : MODALITA' DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 5 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
 - c) esatti e, se necessario, aggiornati;
 - d) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - e) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 3;
 - f) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art.4, comma 2, lett. b), con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate sul territorio comunale.
3. Le telecamere consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno inviati presso la Centrale Operativa del Comando di Polizia Locale. In

questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su appositi server. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, per le finalità previste dal presente Regolamento. Le immagini videoregistrate saranno conservate nel seguente modo:

- a) per un periodo non superiore alle 24 ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione;
 - b) per un periodo di sette giorni successivi alla rilevazione con riferimento alla finalità di tutela della sicurezza urbana, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.
4. Al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione provvede automaticamente alla cancellazione dei dati conservati mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati, trattati in modo lecito e secondo correttezza;
5. Nelle aree soggette a videosorveglianza per motivi attinenti alla vigilanza ed al controllo delle zone a traffico limitato ZTL, la registrazione è utilizzata per le attività sanzionatorie previste dal vigente codice della Strada, con le modalità impartite dal Garante e contenute altresì nel D.P.R. 250/1999. Verrà limitata la raccolta dei dati sugli accessi rilevando le immagini solo in caso di infrazione. I dati trattati potranno essere conservati solo per il periodo necessario per contestare le infrazioni e definire il relativo contenzioso e si potrà accedere ad essi solo ai fini di polizia giudiziaria o di indagine penale.

Art. 6 - Titolare - Responsabile - Incaricati del trattamento.

1. Titolare del trattamento dei dati è, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 196/2003, il Comune di Mirano, nella persona del Sindaco pro-tempore.
2. Qualora ne ricorrano i presupposti, il Titolare del trattamento adempie agli obblighi di notificazione al Garante del trattamento dei dati personali, rilevati mediante i sistemi di videosorveglianza, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del Codice.
3. Il Responsabile del trattamento dei dati, così come definito dall'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003, è designato dal Titolare con specifico provvedimento ed individuato nel Comandante la Polizia Locale del Comune di Mirano.
4. Il Responsabile del trattamento dovrà adottare tutte le precauzioni di natura tecnica, procedurale ed organizzativa per garantire il rispetto del trattamento secondo la legge e le misure di sicurezza per impedire usi impropri dei dati.

5. Spetta al Responsabile del trattamento vigilare sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi perseguiti e alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle eventuali disposizioni impartite dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
6. Il Responsabile del trattamento individua con proprio provvedimento uno o più incaricati del trattamento dei dati, che operano attenendosi alle istruzioni da lui impartite.
7. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal Titolare o dal Responsabile.

Art. 7 - Notificazione

Il Comune di Mirano, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrando nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30/6/2003, n. 196.

Art. 8 - Informativa

1. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, dal Codice e dal Provvedimento in materia di videosorveglianza, tutti i soggetti potenzialmente interessati debbono essere adeguatamente informati che stanno per accedere o si trovano all'interno di area soggetta a videosorveglianza, mediante la predisposizione degli strumenti informativi e di pubblicizzazione idonea.
2. Il Responsabile del trattamento, all'atto dell'installazione delle telecamere, assicura il posizionamento in prossimità dell'area soggetta a controllo di appositi cartelli informativi indicanti il titolare del trattamento e la finalità perseguita, conformi al modello semplificato di informativa "minima" riportato in fac-simile nell'allegato 1 al Provvedimento in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010. Detti cartelli devono avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibili in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno. Ove fossero collocate più telecamere e in rapporto all'ampiezza dell'area soggetta a controllo, saranno apposti più cartelli. Se l'impianto sarà collocato all'interno di edifici, l'avviso conterrà una più specifica informativa con particolare riguardo alle finalità perseguite ed all'eventuale conservazione dei dati raccolti.

3. Il Responsabile del trattamento comunica alla comunità cittadina l'attivazione degli impianti di videosorveglianza e il conseguente avvio del trattamento dei dati personali, l'eventuale incremento dimensionale degli impianti e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un preavviso di almeno dieci giorni, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

Art. 9 - Diritti degli interessati

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
 - a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo:
2. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
3. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
4. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
5. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
6. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

7. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
8. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o comunicate oralmente al Titolare o al Responsabile che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.
9. Nel caso di esito negativo all'istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 10 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali raccolti mediante il sistema di videosorveglianza sono protetti da idonee misure di sicurezza che riducano al minimo i rischi di distruzione, perdita anche accidentale, accesso o trattamento non consentito o non conformi alla normativa vigente, anche in relazione alla trasmissione di immagini. La trasmissione tramite la rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese dagli apparati di videosorveglianza è effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscono la riservatezza; le stesse cautele sono osservate per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless.
2. Ai locali interessati dalla collocazione degli apparati tecnici del sistema di videosorveglianza (centrale operativa di controllo ubicata presso la sede del Comando di Polizia Locale) possono accedere oltre al Sindaco o suo delegato, in qualità di titolare del trattamento, solo ed esclusivamente il Responsabile e gli incaricati del trattamento istruiti sull'utilizzo dell'impianto e sul trattamento dei dati. Previa presenza del Responsabile del trattamento o incaricato da lui delegato è ammesso l'accesso anche alla ditta autorizzata per eventuali interventi di manutenzione. L'accesso di cui sopra deve avvenire alla presenza dell'Amministratore di sistema. Il locale è ubicato negli uffici del Comando non accessibili al pubblico e durante la notte protetto da impianto di allarme antintrusione.

Art. 11 - Cessazione del trattamento dei dati

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:

- a) distrutti;
- b) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

Art. 12 - Limiti all'utilizzabilità di dati personali

La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e o integrazioni.

Art. 13 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

La materia è regolamentata per l'intero dall'art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e o integrazioni.

Art. 14 - Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Mirano a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19 comma 2 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Art. 15 - Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 6.

CAPO III : NORME TRANSITORIE

Art. 16 - Provvedimenti attuativi.

Compete alla Giunta Comunale l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti al presente Regolamento, in particolare l'individuazione e l'aggiornamento dell'elenco dei siti di ripresa, la fissazione degli orari delle registrazioni, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.

Art. 17 - Disposizioni finali.

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, in particolare al Codice in materia di protezione dei dati personali ed al Provvedimento Generale sulla videosorveglianza del 29 aprile 2004.

Art. 18 - Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati in caso di modifiche normative in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale dovranno essere immediatamente recepiti.
2. Il presente regolamento è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali a Roma, sia a seguito della sua approvazione, sia a seguito dell'approvazione di suoi successivi ed eventuali aggiornamenti.

Art. 19 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'acquisita esecutività della deliberazione del Commissario Prefettizio assunta con poteri del Consiglio Comunale che lo approva, è pubblicato per quindici giorni all'Albo pretorio.